

**Controlli per l'erogazione dell'incentivo per l'utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della rilevazione dei clienti in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico**

**Titolo I - Disposizioni generali**

**Articolo 1**

*Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 292/06) e di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: TIQE).

**Articolo 2**

*Oggetto e ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento si applica alle imprese distributrici che abbiano presentato la comunicazione di cui ai commi 12.3 e 12.5 della deliberazione n. 292/06 ai fini dell'ottenimento dell'incentivo relativo all'utilizzo dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico (di seguito: l'incentivo).
- 2.2 Il presente provvedimento definisce le modalità con cui l'Autorità effettua i controlli per verificare che le imprese distributrici di cui al comma 2.1 abbiano titolo a ricevere l'incentivo.
- 2.3 I controlli di cui al presente provvedimento possono essere effettuati dall'Autorità sia prima dell'erogazione dell'incentivo, sia successivamente ad essa.

**Articolo 3**

*Effetto dell'esito dei controlli*

- 3.1 L'impresa distributtrice non ha titolo a beneficiare dell'incentivo nel caso in cui uno dei controlli di cui al presente provvedimento abbia avuto esito non conforme.
- 3.2 Qualora l'impresa distributtrice abbia già ricevuto l'incentivo e non abbia titolo di beneficiarne, essa è tenuta a restituirlo.

**Titolo II - Controlli dei dati comunicati dalle imprese distributrici svolti presso la sede dell'Autorità**

**Articolo 4**

*Controllo dell'avvenuta comunicazione dei dati previsti dall'articolo 10 della deliberazione n. 292/06*

- 4.1 Per ogni anno a partire dal 2009 e fino al 2012 l'Autorità verifica che l'impresa distributtrice abbia comunicato i dati previsti dall'articolo 10 della deliberazione n. 292/06.
- 4.2 Il controllo ha esito non conforme se l'impresa distributtrice non ha effettuato la comunicazione di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 292/06.

**Articolo 5**

*Controllo dell'avvenuta comunicazione degli indicatori di continuità del servizio di distribuzione*

- 5.1 Per ogni anno a partire dal 2009 e fino al 2012, l'Autorità verifica che l'impresa distributtrice abbia comunicato i dati previsti dal comma 16.1 del TIQE.
- 5.2 Il controllo ha esito non conforme se l'impresa distributtrice non ha effettuato la comunicazione di cui al comma 16.1 del TIQE.

**Articolo 6**

*Controllo del rispetto degli obblighi di messa in servizio dei misuratori elettronici*

- 6.1 Nel 2010 l'Autorità verifica che l'impresa distributtrice che ha presentato istanza ai sensi del comma 12.3 della deliberazione 292/06 abbia dichiarato di aver messo in servizio al 31 dicembre 2009 misuratori elettronici in un numero di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo pari o superiore all'85% del numero totale di punti di prelievo in bassa tensione. L'Autorità verifica inoltre che l'impresa distributtrice abbia dichiarato l'effettiva implementazione nei misuratori elettronici messi in servizio al 31 dicembre 2009 di tutte le funzioni di telegestione e telelettura di cui alla lettera m) del comma 4.2 della deliberazione n. 292/06.
- 6.2 Nel 2011 l'Autorità verifica che l'impresa distributtrice che ha presentato istanza ai sensi del comma 12.5 della deliberazione 292/06 abbia dichiarato di aver messo in servizio al 31 dicembre 2010 misuratori elettronici in un numero di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo pari o superiore all'85% del numero totale di punti di prelievo in bassa tensione. L'Autorità verifica inoltre che l'impresa distributtrice abbia dichiarato l'effettiva implementazione nei misuratori elettronici messi in servizio al 31 dicembre 2010 di tutte le funzioni di telegestione e telelettura di cui alla lettera m) del comma 4.2 della deliberazione n. 292/06.

- 6.3 Nel 2012 l'Autorità verifica inoltre che le imprese distributrici che hanno presentato istanza per avvalersi dell'incentivo abbiano dichiarato di aver reso disponibili al 30 giugno 2012 alle funzioni di telegestione e di telelettura di cui alla lettera m) del comma 4.2 della deliberazione n. 292/06 misuratori elettronici in punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW in percentuale uguale o superiore alla percentuale indicata al comma 8.1, lettera a), punto iv. della deliberazione n. 292/06.
- 6.4 Per le imprese distributrici che hanno presentato istanza ai sensi del comma 12.3 della deliberazione n. 292/06 il controllo ha esito non conforme se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- a) con riferimento al comma 6.1 l'impresa distributtrice ha dichiarato la messa in servizio di misuratori elettronici in un numero di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo inferiore all'85% al 31 dicembre 2009 del numero totale di punti di prelievo in bassa tensione;
  - b) con riferimento al comma 6.1 l'impresa distributtrice non ha dichiarato l'effettiva implementazione nei misuratori elettronici messi in servizio al 31 dicembre 2009 di tutte le funzioni di telegestione e telelettura di cui alla lettera m) del comma 4.2 della deliberazione n. 292/06;
  - c) con riferimento al comma 6.3 l'impresa distributtrice ha dichiarato di aver reso disponibili al 30 giugno 2012 alle funzioni di telegestione e di telelettura di cui alla lettera m) del comma 4.2 della deliberazione n. 292/06 misuratori elettronici in punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW in percentuale inferiore alla percentuale indicata al comma 8.1, lettera a), punto iv. della deliberazione n. 292/06.
- 6.5 Per le imprese distributrici che hanno presentato istanza ai sensi del comma 12.5 della deliberazione n. 292/06 il controllo ha esito non conforme se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- a) con riferimento al comma 6.2 l'impresa distributtrice ha dichiarato la messa in servizio di misuratori elettronici in un numero di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo inferiore all'85% al 31 dicembre 2010 del numero totale di punti di prelievo in bassa tensione;
  - b) con riferimento al comma 6.2 l'impresa distributtrice non ha dichiarato l'effettiva implementazione nei misuratori elettronici messi in servizio al 31 dicembre 2010 di tutte le funzioni di telegestione e telelettura di cui alla lettera m) del comma 4.2 della deliberazione n. 292/06;
  - c) con riferimento al comma 6.3 l'impresa distributtrice ha dichiarato di aver reso disponibili al 30 giugno 2012 alle funzioni di telegestione e di telelettura di cui alla lettera m) del comma 4.2 della deliberazione n. 292/06 misuratori elettronici in punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW in percentuale inferiore alla percentuale indicata al comma 8.1, lettera a), punto iv. della deliberazione n. 292/06.